Studio BBM Associati

PLUSVALENZE DA CRIPTO ATTIVITÀ: ELIMINATA LA FRANCHIGIA DI 2.000 EURO

N. 26 | 11 Febbraio 2025 | Fiscalità e pianificazione

DMZ AGGIORNA N. 26 DEL 11 FEBBRAIO 2025

Tra le numerose novità presentate dalla Legge di bilancio 2025, si è intervenuti anche sulla tassazione delle criptoattività.

Con riferimento al regime di imposizione delle cripto-attività, infatti, la legge di bilancio 2025 prevede l'eliminazione dal 2025 della soglia reddituale di 2.000,00 euro entro la quale le plusvalenze prodotte non erano considerate imponibili.

La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Con l'eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze.

La tassazione delle criptovalute era stata regolamentata con primo anno di applicazione nell'anno fiscale 2023, inserendo la norma che prevedeva l'applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sulle "plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta".

Sotto la soglia di 2.000 euro, dunque, le plusvalenze non concorrevano alla formazione del reddito.

Invece da quest'anno, la Legge di bilancio per l'anno 2025 prevede:

- per l’anno fiscale 2025, quindi dalla dichiarazione l’applicazione di una imposta sostitutiva del 26% sui redditi diversi derivanti dall’alienazione di cripto-attività, senza alcuna soglia di non imponibilità;
- a partire dal 1° gennaio 2026, l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 26% al 33%.

Alla luce dei fatti, l’eliminazione della soglia di non imponibilità comporterà la tassazione anche delle plusvalenze di modesto importo, detenute da coloro che non possiedono una effettiva e sostanziale finalità speculativa.

Per tale ragione, la questione avrà riflessi pratici dal periodo d’imposta 2025, poiché potrebbe portare a nuovi obblighi dichiarativi.

Ad esempio, molti lavoratori dipendenti che presentano il solo modello 730 sarebbero obbligati a presentare, in aggiunta al 730, il modello Redditi PF con il solo Frontespizio e il quadro RT, al fine di liquidare l’imposta sostitutiva. Inoltre, per evitare la duplicazione degli obblighi, si dovrà procedere all’adeguamento del modello 730, per la possibilità di inserirvi i dati delle plusvalenze.

Una ulteriore questione riguarda i minori, sui cui redditi i genitori hanno l’usufrutto legale a norma dell’art. 4 del TUIR.

Molti minori, infatti, effettuano transazioni su cripto-attività, dal 1° gennaio potenzialmente rientranti nell’ambito applicativo della norma, soggette a tassazione se hanno generato plusvalenze imponibili.

Infine, resta il problema del quadro RW (o W, per chi presenta il 730). Gli obblighi di monitoraggio fiscale delle criptoattività sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all’estero o in Italia.

Il tema era già stato oggetto di dibattito negli anni precedenti, ma sarà amplificato dal 2025, in quanto alle violazioni sul monitoraggio possono aggiungersi quelle reddituali, per effetto delle operazioni in precedenza esenti in quanto sotto soglia e ora invece soggette a tassazione.

Per scaricare la piantina: https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/studio-dmz-nostra-nuova-sede

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/plusvalenze-da-cripto-attivita-eliminata-la-franchigia-di-2-000-euro/